



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 ♦ Autorizzazioni rifiuti

D.D.S. N° 1079 del 09.7.2026

Oggetto: Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti. Notifica N° IT 022682 – Approvazione garanzia finanziaria polizza n° 2291512, emessa dalla REVO Insurance s.p.a., obbligata per le spedizioni dal n° 271/1.200 al n° 295/1.200.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. n° 455 del 15.05.1946 convertito con legge Costituzionale n° 2 del 26.02.1948;
- Vista** la Legge Regionale n° 19 del 16.12.2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- Visto** il D.P.Reg del 05.04.2022, n° 9 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’Articolo 13, c. 3, della L.R. n° 3 del 17.03.2016*”;
- Visto** D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Visto** il D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Viste** le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’aggiornamento del PIAO per il triennio 2026-2028, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n° 30 del 29.01.2026;
- Visto** il DDG n° 1251 del 12.10.2023, con il quale è stato conferito all’*Ing. Francesco Arini* l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.06 - Autorizzazioni Rifiuti - a far data dal 16.11.2023 per anni 2 (due) e il DDG n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell’Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell’*ing. Francesco Arini* quale dirigente del S.06 “Autorizzazioni Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell’incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;
- Visto** il DDG n° 1467 del 21.10.2023, con il quale il Dirigente Generale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della LR 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, delega l’*Ing. Francesco Arini* ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Visto** il DDG n° 1115 del 03.07.2024 con il quale il Dirigente Generale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della LR 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, delega i dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Vista** la Convenzione di Basilea del 22.03.1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione;
- Vista** la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05.04.2006, relativa ai rifiuti;
- Vista** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti, nello specifico l’articolo 4: “*Gerarchia dei rifiuti*”, in considerazione della quale gli Stati membri tengano conto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali;
- Visto** il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11.04.2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, che comincerà ad applicarsi a decorrere da 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, il quale modifica i regolamenti (UE) n° 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n° 1013/2006;
- Visto** l’articolo 7 “*Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente*” del Regolamento (UE) 2024/1157, nel quale si stabiliscono le caratteristiche della garanzia finanziaria;
- Visto** il DM n° 370 del 05.09.1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”, in cui all’Allegato 3 viene definita la formula

di calcolo e gli importi minimi di garanzia fidejussoria da prestare a favore dello stato italiano per le spedizioni di rifiuti;

Visto il Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n° 8 “Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n° 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”;

Visto il DDG n° 591 del 15.04.2026 con il quale questo Dipartimento regionale, nella prerogativa di Autorità Competente per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, autorizza le spedizioni di cui della Notifica in oggetto;

Vista la PEC protocollo DRAR n° 27270 del 02.07.2026, con la quale la ditta Rekogest srl, P. IVA n° 02735110302, sede legale Viale Bianca Maria n° 22, Milano, nella prerogativa di Notificatore, fa richiesta di n° 25 documenti di movimento contrassegnati dal n° 271/1.200 al n° 295/1.200 e, contestualmente, trasmette la polizza fidejussoria n° 2291512 per la copertura assicurativa delle 25 spedizioni;

Vista la garanzia finanziaria, polizza fidejussoria n° 2291512, emessa dalla REVO Insurance s.p.a., P. IVA 05850710962 (codice IVASS A480S, n° iscr. 1.00167). La garanzia finanziaria tiene conto delle spese di trasporto, di smaltimento e di deposito di 90 giorni dei rifiuti, è così determinata:

- spedizioni n° 25 (271/1.200 al n° 295/1.200);
- quantitativo 650 Mg;
- percorso più lungo (via terra) km 19;
- effetto dal 01.07.2026 al 01.01.2027;
- importo massimo garantito € **692.674,57** (Allegato 1 alla Polizza);

Calcolato ai sensi del DM n° 370 del 05.09.1998 l’importo minimo di garanzia ($G = T + S$):

$$1 \quad T = T_t + T_m$$

$$1.1 \quad T_t = 300 \cdot 650 \cdot 19 = \text{€ } 3.705.000 = \text{€ } 1.913,47 \quad (\text{tratto via terra})$$

$$1.2 \quad T_m = 1.500.000 \cdot 25 = \text{€ } 37.500.000 = \text{€ } 19.367,13 \quad (\text{tratto via mare})$$

$$2 \quad S = 2.000.000 \cdot 650 = \text{€ } 1.300.000.000 = \text{€ } 671.393,97 \quad (\text{recupero})$$

$$G = (\text{€ } 1.913,47 + \text{€ } 19.367,13) + \text{€ } 671.393,97 = \text{€ } \mathbf{692.674,57} \quad (\text{Garanzia minima})$$

Verificato che l’importo della garanzia finanziaria è congruo;

DECRETA

Articolo 1 si approva la garanzia finanziaria, polizza fidejussoria n° 2291512, emessa dalla REVO Insurance s.p.a., P. IVA 05850710962 (codice IVASS A480S, n° iscr. 1.00167), emessa a beneficio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2024/1157, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del Regolamento medesimo.

Articolo 2 La polizza fidejussoria, con scadenza 01.01.2027, si rinnova automaticamente fino al completamento del recupero dei rifiuti, come previsto al punto 5 dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2024/1157, nonché dall’art. 2 dell’allegato 1 del DM n° 370/98.

Articolo 3 Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Articolo 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della LR n° 21 del 12.08.2014, e come modificato dall’art. 98, comma 6, della LR n° 9 del 07.05.2015.

Articolo 5 Ai sensi dell’articolo 3 c. 4 della L.R. n° 7 del 21.05.2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, ai sensi della legge n° 1034 del 06.12.1971, entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana, entro il termine di centoventi giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Francesco Arini

FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
08.07.2026
15:31:21
GMT+02:00

